

ALLEGATO “B”**TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE****OCCUPAZIONI PERMANENTI dal 2023**

	FATTISPECIE	TARIFFA BASE	COEFF.	CANONE €
A)	Occupazioni permanenti di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso per ogni metro quadrato e per anno Categoria 1^ Categoria 2 (L.160/2019 art. 1 comma 826)	 50,00 50,00	 0,7362 0,5197	 36,8130 25,9870
B)	Occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi per utente al 31 dicembre anno precedente importo minimo Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. (L.160/2019 art. 1 comma 831)	 1,00 800,00	 0,7103 ///	 0,7103 800,00
C)	Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi per ogni apparecchio e per anno Centro abitato Zone limitrofe Sobborghi e zone periferiche (L.160/2019 art. 1 comma 826)	 50,00 50,00 50,00	 0,4090 0,2727 0,2045	 20,4516 13,6644 10,2259
D)	Occupazione del suolo e del sottosuolo per impianti di Distributori di carburante. per ogni distributore e per anno Centro abitato Zona limitrofa Sobborghi e zone periferiche Rimanente territorio: dove esistono solo case rurali (L.160/2019 art. 1 comma 826 e 829)	 50,00 50,00 50,00 50,00	 5,2059 0,7362 0,4090 0,2045	 57,2647 36,8100 20,4416 10,2259

ALLEGATO “B”

TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATI DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE (art.1 commi da 837 a 842 della L.160/2020)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE dal 2023

	FATTISPECIE	TARIFFA BASE	COEFF	CANONE €	*COEFF. mercatate beni durevoli	*COEFF. mercatate alimenti
E)	Occupazioni temporanee di suolo pubblico, di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo – tariffa giornaliera per metro quadrato Categoria 1^ Categoria 2^ Ai fini del disposto (L.160/2019 art. 1 commi da 837 a 843) sono stabilite le seguenti fasce orarie per le occupazioni giornaliere con le riduzioni di tariffa base sotto riportate: - dalle ore 0,01 alle ore 7,00 riduzione del 90% - dalle ore 7,01 alle ore 13,30 riduzione del 65% - dalle ore 13,31 alle ore 19,00 riduzione del 75% - dalle ore 19,01 alle ore 24,00 riduzione del 85% importo massimo applicabile di euro 0,167 per mq/ora (L.160/2019 art. 1 comma 843)	1,20 1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883	0,023016 0,023016	0,04528 0,04528
F)	Per le occupazioni temporanee di durata inferiore o pari a 14 giorni si applica la tariffa intera.	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
G)	Per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore a 15 giorni si applica la riduzione del 30%. (L.160/2019 art. 1 comma 834)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
H)	Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è quella indicata alla lettera F)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
I)	Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50%- CANONE MERCATALE (L.160/2019 art. 1 comma 837)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
L)	Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui alla lettera F) è ridotta dell'80%. (L.160/2019 art. 1 comma 832 e 834) Inoltre per tale fattispecie, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		

	25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.					
M)	Per le occupazioni temporanee di suolo, (ex art.46 Dlgs 507/93- occupazione con condutture cavi e impianti) la tariffa di cui alla lettera F) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. (L.160/2019 art. 1 comma 832 e 834)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
N)	Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa indicata alla lettera F)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
O)	Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera F) sono ridotte del 50% (L.160/2019 art. 1 comma 832)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
P)	Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera F) è ridotta dell'80%. (L.160/2019 art. 1 comma 834)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
Q)	Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. (L.160/2019 art. 1 comma 834)	1,20	2,276 1,591	2,7269 1,90883		
R)	Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo aventi carattere temporaneo, la tassa, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria: occupazione fino a Km. 1 lineare di durata non superiore a 30 gg. categoria 1^_ occupazione fino a Km. 1 lineare di durata non superiore a 30 gg. Categoria 2^_ oltre il Km. Lineare di durata non superiore a 30 giorni aumento 50% Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 1) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: maggiorazione 30% 2) occupazioni di durata superiore a 90 gg e fino a 180 gg: maggiorazione 50% 3) occupazioni di durata maggiore: maggiorazione 100%	50,00 50,00	0,5984 0,2981	29,92 14,905		

* Il coefficiente mercatale, beni durevoli e generi alimentari si applica in aggiunta al canone ottenuto, dopo tutte le riduzioni, a coloro che effettuano una occupazione temporanea di durata pari o maggiore a 15 giorni (lettera G) anche in forma ricorrente con convenzione.